

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA AI
SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL
D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la successiva deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011*”;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli

enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...]La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). **Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).**

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: “*Art. 25 – Debiti fuori bilancio*”

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;*

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP, di predisporre, sulla base delle relazioni allegate (Allegato1_Relazione), la proposta di delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenza esecutiva;

Preso quindi atto che:

- Con sentenza n. 05004/2021 REG.PROV.COLL. N. 08149/2013 REG.RIC. (emessa in data 04.05.2021 e pubblicata in data 30.06.2021), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dalla Zurich Insurance Plc contro il Comune di Bollate per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano (Sezione II), n.720 del 19 marzo 2013, concernente l'obbligo di versamento degli oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ha accertato il diritto del ricorrente allo scorporo del costo di costruzione ed ha condannato il Comune di Bollate, appellato, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di doppio grado di giudizio liquidate in € 6.000,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed Iva, contributo unificato, per totale di € 9.729,72 (novemilasettecentoventinove/settantaduecentesimi). A tale importo andranno poi aggiunte le spese di registrazione della sentenza, quando conteggiate dal competente Ufficio.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissi-

bilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.
- al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. 42432 del 12/10/2021), previsto ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 2_Parere Revisore dei Conti);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”;
3. di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2021, “Oneri da contenzioso”;
4. di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1_Relazione;
 - Allegato 2_Parere Revisore dei Conti;

Successivamente, vista l’urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, come originatasi da sentenza del Consiglio di Stato N. 05004/2021REG.PROV.COLL. N. 08149/2013 REG.RIC. il 30 giugno u.s., con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni n. 17 e 18 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e le successive modificazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 48 del 26/07/2021 ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio mediante variazione al bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e applicazione di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione ”

Preso atto che questo stato emergenziale ha come conseguenza naturale una continua verifica sull’andamento delle entrate e delle spese dell’ente e un controllo periodico effettuato da tutti i responsabili delle proprie risorse segnalando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e assestate di bilancio;

Visto il prospetto di variazione al bilancio 2021/2023 predisposto dal servizio finanziario dell'Ente, secondo le richieste effettuate dai Responsabili, come da allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa e gli stanziamenti di cassa del bilancio 2021;

Preso atto che viene inoltre applicata una somma pari a €. 100.000,00 di avanzo disponibile per l’acquisto di strumentazione e apparati informatici come da richiesta del responsabile di riferimento;

Dato atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2021/2023 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica ;

Considerato che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 2);

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2021/2023, così come riassunti nel prospetto allegato 1), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 2) parte integrante e sostanziale;

4. Di procedere, conseguentemente, a aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 in ogni sua parte;

5. Di dare atto che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2021/2023, sono le seguenti:

• Totale avanzo applicato	€	3.790.219,45
• FPV	€.	640.762,34
• Totale Entrata competenza 2021	€	56.312.391,92
• Totale Spesa competenza 2021	€	60.743.373,71

Successivamente, vista l'urgenza di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

-

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOLLATE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.15, COMMA 2, DELLA LEGGE N.241/1990.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza gli enti metropolitani a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;

PREMESSO, altresì, che:

- lo Statuto della Città metropolitana, all'art.30 e ss., prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra la Città metropolitana ed i Comuni;
- i mutamenti, determinati dall'evoluzione della normativa statale (L.56/2014) e dalla normativa regionale successivamente approvata (L.R. 32/2015), hanno finalmente prodotto una ridefinizione del livello di governo intermedio;
- la Città Metropolitana ha proposto ai Comuni metropolitani di concludere un accordo quadro per favore il migliore esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento in diversi ambiti di materie a rilevanza metropolitana in relazione all'attuazione del PNRR;

PREMESSO inoltre che:

- L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU); La principale componente del programma

NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

- Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”; “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”; “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”; “Istruzione e Ricerca”; “Inclusione e Coesione” e la missione, “Salute”; si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.
- Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme, di cui sono i soggetti attuatori, entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro;
- Che con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 è stato approvato il Piano per gli investimenti complementari al PNRR, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata

di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

- Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

DATO ATTO che:

- la Città Metropolitana si è dotata del proprio Piano strategico di cui all'[articolo 1, comma 44, lettera a\), della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il Piano strategico costituisce atto di indirizzo per l'ente metropolitano e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio;
- con successive deliberazioni del Consiglio metropolitano è stato altresì approvato il Piano Territoriale Metropolitano ed il Piano urbano della mobilità sostenibile;
- gli obiettivi e le azioni descritte negli strumenti di programmazione richiamati sono obiettivi comuni agli enti sottoscrittori della presente Intesa e sono coerenti con le indicazioni del PNRR;

ATTESO che;

- per l'attuazione degli obiettivi descritti negli strumenti di programmazione citati è richiesta una intensa collaborazione tra gli enti essendo le politiche di area vasta e quelle di prossimità perseguibili solo con un più intenso raccordo delle azioni poste in essere dai diversi governi locali, raccordo che presuppone e richiede la definizione di una più intensa collaborazione tra gli apparati e le strutture organizzative, anche indirette, degli enti;
- che Questa Amministrazione è interessata a migliorare la propria capacità di investimento e a semplificare le procedure in funzione dell'attuazione delle misure e dell'utilizzo delle risorse contenute e stanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'art.1 del D.L. 59/2021;

CONSIDERATO che

- è interesse di Questa Amministrazione addivenire alla stipula di un accordo ex-art 15 della legge 241/90 con la Città Metropolitana di Milano, per favorire un'azione coordinata dei rispettivi uffici, intesa che si inserisce all'interno del quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
- il comma 44 dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

- l'art. 30 del Tuel prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del Tuel stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- nel novero degli uffici possono essere inclusi tanto le unità organizzative in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, quanto le aziende speciali o le società partecipate in house, soggetti questi ultimi che solo formalmente sono terzi rispetto all'ente controllante, ma che sostanzialmente, per una serie di specificità, possono essere equiparati a un «ufficio interno» dell'amministrazione di riferimento;
- l'art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'accordo di cui all'oggetto è aperto all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Milano;

DATO ATTO che a valle dell'accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici accordi attuativi che individueranno la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse effettivamente disponibili;

VISTO lo schema di accordo in oggetto, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione assunta in data 21/07/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di **APPROVARE** l'allegato schema di accordo, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni, per la migliore attuazione delle politiche descritte dal Piano strategico metropolitano e per il miglioramento delle capacità di investimento in relazione all'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR, con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
2. **DI DARE ATTO** che a valle dell'accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici accordi attuativi che saranno sottoposti all'esame ed approvazione consiliare, con i quali sarà individuata la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea, tra quelle ipotizzata dall'accordo, in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili;
3. Di **AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, del deliberato accordo; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL' ART 3 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEL
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN
MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- l'art. 38, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 14 aprile 2020 n. 27;
- l'art. 1 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22/05/2018 che ha approvato il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 25/02/2019 e n. 50 del 26/10/2020 di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Rilevato che:

- l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 14 aprile 2020 n. 27 consente di operare, durante lo stato emergenziale, in video conferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento dell'attività degli organi dell'Ente e contrastare la situazione pandemica in atto;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall' art. 6, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021, convertito in Legge 16 settembre 2021, n. 126;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi sanciti dall'art. 73 citato;

Ritenuto, quindi, che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, anche in modalità mista, come previsto dalla modifica dell'art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) e dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che integrerà in via permanente il Regolamento generale, rendendosi così applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

Considerato che l'adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza da remoto, anche in modalità mista, può soddisfare l'esigenza di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente, anche in situazioni diverse da quelle emergenziali;

Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare :

- la modifica dell'art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare :

- la modifica dell'art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che i Regolamenti di cui al punto 1. saranno efficaci dalla data di efficacia della relativa deliberazione di approvazione;
 3. di disporre la pubblicazione dei Regolamenti di cui al punto 1. sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, vista l'urgenza, motivata dallo stato emergenziale prorogato al 31/12/2021 e dalla necessità di favorire una partecipazione flessibile alle adunanze istituzionali, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI BOLLATE AL MILITE IGNOTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 4 novembre 2021 ricorre il centenario della tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria a Roma, figura dal grande valore simbolico che rappresenta l'immenso sacrificio di tutto il popolo italiano causato da ogni guerra, senza distinzione di censo, provenienza territoriale e istruzione, poiché in quel soldato ignoto ogni madre piangeva il proprio figlio, ogni orfano il proprio padre, ogni donna il proprio marito;

Atteso che:

- a seguito della conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n. 1075, che stabiliva testualmente: "per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra";
- con successivo Regio Decreto del 1° novembre 1921 al Milite Ignoto è stata conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare con la motivazione *"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria"*;

Premesso, altresì, che:

- il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, nato nel 1923 a seguito di quell'evento e costituito poi in ente morale con regio decreto n. 1858 del 1927, in vista dell'approssimarsi della ricorrenza del centenario della traslazione del Soldato Sconosciuto all'Altare della Patria, si è rivolto all'Associazione Nazionale Comuni Italiani per promuovere il conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto" da parte di ciascuna Civica Amministrazione d'Italia, formulando l'auspicio che *«Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come "di nessuno", potesse in realtà essere percepito come "di tutti", al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d'Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la "paternità" di quel Caduto»*;
- con nota del 16 settembre 2020, il Presidente dell'A.N.C.I. ha segnalato la proposta del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, aderendo al valore dell'iniziativa;
- con comunicazione del 4 febbraio 2021, anche A.N.C.I. Lombardia ha condiviso la proposta medesima, evidenziando come *«Dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni*

occasione si sono sacrificati per la Patria» e ritenendo che il conferimento al Soldato Sconosciuto della cittadinanza onoraria da parte dei Comuni concorra «non solo a rendere omaggio alla figura del caduto ma anche a renderlo "cittadino" di tutta la Nazione»;

Considerato che;

- fin dalla sua origine, l'idea di onorare un Soldato Sconosciuto non mirò a enfatizzare la guerra ma si caratterizzò per essere il riconoscimento del valore dei tanti cittadini che avevano compiuto il loro dovere nei confronti dello Stato, come evidenziato dall'autore di quella proposta, il colonnello Giulio Douhet, secondo il quale «In qualsiasi società vi saranno sempre dei doveri che esigono di essere compiuti fino alla morte. Chiunque sacrifica sé stesso per l'esplicazione di un dovere è degno di onore»;
- le ricerche dei resti dei Caduti – termine che fu simbolicamente scelto per indicare i morti in guerra da parte di coloro, parenti, amici, compagni, che ne avrebbero conservato viva la memoria – furono pertanto condotte senza distinzione di censo o di classe affinché tutto il Paese potesse ritenere il Milite Ignoto la persona cara che ognuno aveva perso durante quel conflitto;
- le salme tra le quali fu scelto il “Soldato Sconosciuto” da tumulare all'Altare della Patria furono recuperate dai punti più avanzati lungo i quali erano arrivate le forze italiane per combattere, dove più alto era stato il coraggio, e furono scelte tra quelle più martoriate e che più avevano sofferto;
- la proposta italiana fu presto condivisa e realizzata anche da altri Paesi, tra i quali Francia, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti; il Congresso degli Stati Uniti, in particolare, stabilì di conferire la Medaglia d'Onore ai Soldati Sconosciuti onorati dall'Italia e dagli altri Paesi, richiamando lo spirito di amicizia che li aveva accomunati; oggi quegli stessi Paesi sono uniti dalla collaborazione e dalla cooperazione internazionale;
- la decisione di prevedere che la salma destinataria degli onori solenni non dovesse essere riconducibile ad alcuno consente tutt'oggi di additare l'eguaglianza del sacrificio compiuto da tutti coloro che avevano perso la vita in combattimento, indipendentemente dal grado rivestito, dalle azioni eroiche condotte o dalla angoscia provata in trincea, dalle condizioni personali e sociali di provenienza;

Valutato che l'Istituto della “Cittadinanza Onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico per una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi campi, anche attraverso azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;

Richiamato, l'articolo 11 della Costituzione in base al quale “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”;

Auspicata, per l'attuale e per le future generazioni, una prospettiva di pace e di concordia fra le Nazioni in base alla quale non debba più essere richiesto il sacrificio di giovani vite;

Ritenuto che la scelta di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto intende pertanto testimoniare la riconoscenza della Città di Bollate a tutti coloro che, in ogni tempo, hanno

perso la propria vita per aver compiuto il proprio dovere, per essere rimasti fedeli ai valori di giustizia e di solidarietà sociale, per aver servito la propria comunità o difeso il prossimo, testimoniando il valore del loro sacrificio e perpetuandone la memoria;

Tenuto conto che, nel Comune di Bollate, sono presenti, storicamente, un monumento ed un luogo dedicato ai Caduti e il “Sacratio ai Caduti di tutte le Guerre” e che, tali luoghi, già rappresentano un punto di riferimento e memoria per la cittadinanza, recando un sentito tributo alle vittime bollatesi dei conflitti mondiali.

Tutto ciò considerato

Visto il Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato il vigente “*Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria*”, approvato dal Consiglio comunale di Bollate con deliberazione n. 27 del 13/05/2019;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

Di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Bollate al Milite Ignoto, per le motivazioni espresse in premessa che qui sono richiamate e confermate e che permettono di derogare a quanto previsto nell’art.2 comma 7 del vigente “*Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria*”.



Al Presidente
Consiglio Comunale Bollate

Mozione urgente ai sensi degli art.75 e 76 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: diritto al lavoro e sostegno alla vertenza dei lavoratori della GKN.

Il 10 luglio scorso 422 dipendenti della GKN di Campi Bisenzio, azienda attiva nel settore componentistica per auto, sono stati improvvisamente licenziati con una email a fine turno.

Licenziamenti che risultano incomprensibili essendo la GKN un'Azienda sana, in attivo, che rappresenta un'eccellenza in fatto di tecnologia; licenziamenti interpretabili e motivati solo dalla logica di massimizzare i profitti, approfittando dello sblocco dei licenziamenti.

GKN non è l'unico caso aperto in Italia: ci sono i 152 lavoratori della Giannetti Ruote, i 176 della Bekaert di Figline Valdarno, i 340 della Whirpool di Napoli, per citare alcune delle tante realtà lavorative in difficoltà.

La manifestazione dei lavoratori di sabato 18 settembre a Firenze è stata indubbiamente il corteo più partecipato degli ultimi anni anche se, nonostante gli oltre 20000 manifestanti, poco spazio ha avuto nel sistema informativo nazionale, meno spazio di quello ottenuto dalle piazze semivuote dei "no vax".

Lunedì 20 settembre il Tribunale del Lavoro di Firenze, accogliendo la richiesta dei sindacati, ha revocato l'avvio della procedura di licenziamento per condotta antisindacale dell'azienda, a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori riconoscendo e affermando il giudice: "È configurabile un'evidente violazione dei diritti del sindacato, messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull'iter di formazione della decisione".

Nonostante la sentenza, l'azienda è intenzionata a procedere per smantellare comunque il sito produttivo.





Il costante attacco al mondo del lavoro e ai lavoratori sferrato in questi anni caratterizzati dalle periodiche crisi economiche e accentuato dalla pandemia, ha visto il progressivo peggioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, l'esplosione del lavoro precario senza tutele contrattuali e condizioni salariali tutt'altro che dignitose. Il tutto aggravato dal ricatto della delocalizzazione.

I dati statistici ci ricordano costantemente l'aumento della povertà relativa e assoluta, l'accentuarsi delle disuguaglianze sociali e ormai si constata che spesso si è poveri pur lavorando!

Il lavoro è dignità della persona, è vita, e per i giovani è condizione per programmare e pensare il futuro.

Ciascuno, in base al ruolo che ricopre, ha il dovere di far sentire la propria voce, affinché ci sia il rispetto dei diritti e tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. La politica innanzitutto deve, con fatti concreti, fare la sua parte.

Per questo il Consiglio Comunale di Bollate nell'esprimere solidarietà a tutti i lavoratori in lotta, ritiene necessario si giunga quanto prima a una normativa nazionale, finanche europea, che impedisca ad aziende come la GKN, che spesso usufruiscono di fondi statali e regionali, di delocalizzare per meri motivi di vantaggio fiscale e salariale.

A tal fine, il Consiglio Comunale di Bollate, sollecita il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Mario Draghi, a promuovere in parlamento al più presto la legge che impedisca le delocalizzazioni aziendali a tutela del tessuto produttivo e dei lavoratori.

Bollate 26 settembre 2021

Gruppo consiliare
Per un'altra Bollate
Pierluigi Catenacci



Bollate, li 13/10/2021

Comune di Bollate - c_a940

N. 0042546 - 13/10/2021

Cla: 2.3



*Alla c.a. del Consiglio Comunale di Bollate e
del Presidente Consiglio Comunale Riccardo Braga
e p.c. al Sig. Sindaco Francesco Vassallo
e alla Giunta comunale di Bollate*

MOZIONE: Scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista

Il Consiglio Comunale di Bollate

premessato che:

- il 9 ottobre scorso, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del green pass per i lavoratori (che entrerà in vigore il 15 ottobre), nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio e fino a tarda sera, soggetti appartenenti a Forza Nuova e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati con il grave danneggiamento della sede della CGIL dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra devastando diverse stanze;
- i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL dopo aver minacciato dal palco con le parole "Stasera ci prendiamo Roma" ed essersi diretti verso Palazzo Chigi;
- al momento sono dodici le persone arrestate per i suddetti fatti, fra i quali Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Luigi Aronica, un esponente dei Nar, per numerosi reati, fra i quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio;
- sono trentotto i feriti tra agenti di polizia, finanziari, giornalisti e passanti;
- come dichiarato dalla Ministra dell'interno, Lamorgese, si è trattato di atti di violenza con "un'inquietante carica eversiva", in cui erano evidenti la matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e l'utilizzo della violenza quale "metodo" di azione politica per realizzare un attacco alla democrazia, alle istituzioni e ai sindacati che della democrazia rappresentano un importante presidio;
- si tratta solo dell'ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza, verificatisi e intensificatisi negli ultimi anni, riconducibile a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui social network per infiltrarsi in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale e compiere atti di violenza e vandalismo;

- la gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra è aumentata dall'evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l'ispirazione di queste organizzazioni politiche all'eredità del ventennio fascista e l'uso della forza e della violenza come "metodo" di azione politica in radicale contrapposizione con l'identità antifascista della Costituzione repubblicana;

premesse inoltre che:

- la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
- l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista",
- l'articolo 3 della suddetta legge prevede che "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.";
- sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della c.d. legge Scelba: il caso di Ordine Nuovo, sciolto nel 1973, quello di Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976, e quello più recente del Fronte nazionale, sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione;
- è fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo, come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) in cui si legge "Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (...) pretendono di tutelare la propria identità politica.";
- quanto avvenuto il 9 ottobre scorso a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni;

considerato che.

nella risposta del vice Ministro dell'interno, Crimi, all'interrogazione n. 5-04851 presentata alla Camera dei Deputati dall'onorevole Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid, si legge: " (...) nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali.";


impegna il Sindaco e la Giunta

- a chiedere al Governo di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando tutti i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana;
- a negare qualsiasi richiesta di autorizzazione per manifestazione o altre iniziative sul territorio comunale ai movimenti e associazioni citati in premessa ovvero a movimenti e associazioni a loro riconducibili, perché in contrasto con gli artt. 1 e 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645;
- a segnalare al Prefetto la presenza sul territorio comunale di gruppi, movimenti, associazioni riconducibili ad associazioni di chiara ispirazione neofascista che svolgano attività attraverso sedi fisiche ovvero attraverso l'uso dei social network.

I gruppi consiliari

Partito Democratico

Capogruppo: Donato Mingrone



Piano B

Capogruppo: Fabio Ferri



Italia Viva

Capogruppo: Silvio D'Arco



Uniti per Bollate

Capogruppo: Emilia Pistone



Sinistra Nuova per Bollate

Capogruppo: Jordan Angelo Cozzi

